

Codice A1817A

D.D. 23 giugno 2017, n. 1953

Autorizzazione idraulica per l'esecuzione lavori di rimozione materiale litoide ostruente gli alvei dei rii Colorio e Secco all'interno dell'abitato. Ordinanza commissariale della Regione Piemonte n. 2/A18.000/217 del 01.04.2015. Comune di Nebbiuno (NO). Codice intervento NO_A18_217_14_41. Importo Euro 15.000,00.

Premesso che:

- in data 06/05/2016 con nota n 2913 (ns. prot. n. 21493 del 12/05/2017) il Comune di Nebbiuno ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico, per i lavori di rimozione materiale litoide ostruente gli alvei dei rii Colorio e Secco all'interno dell'abitato;
- con successive note, pervenute in data 18/05/2017 e 22/06/2017 (ns. prot. n. 23268 e n. 29685), sono stati trasmessi gli elaborati progettuali aggiornati sulla base delle richieste formulate dal Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania in data 08/08/2016 con prot. 34562;
- la spesa prevista in € 15.000,00 è interamente finanziata dalla Regione Piemonte con Ordinanza commissariale n. 2/A18.000/217 del 01/04/2015, di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile – evento alluvionale 12-14 ottobre e 4-15 novembre 2014 nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli.

Preso atto che:

- il progetto prevede interventi di sistemazione idraulica, finalizzati a ripristinare le condizioni di deflusso della corrente e limitare i fenomeni erosivi, mediante la rimozione del materiale depositato in alveo, il taglio della vegetazione infestante, la realizzazione di scogliera in massi rinverditi con talee e la realizzazione di lastricatura in massi intasati con calcestruzzo;
- con deliberazione n. 75 del 20/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, ammissibile.

Tutto ciò premesso e accertato,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 24-24228 del 24 marzo 1998;
- visto l'art.59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 72-13725 del 29/03/2010 e n. 75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

- di esprimere sugli atti progettuali relativi ai lavori di rimozione materiale litoide ostruente gli alvei dei rii Colorio e Secco all'interno dell'abitato di NEBBIUNO (NO), parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai fini idraulici, l'esecuzione delle opere nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale litoide ostruente l'alveo dovrà essere sistemato a imbottimento di sponda e non ne è consentita l'asportazione. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;
- il taglio vegetazionale dovrà interessare in particolare, la vegetazione che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
- il richiedente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto disposto dell'art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dall'intervento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme;

- di dare atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti, tenuto conto delle sospensioni per produrre le integrazioni richieste.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e l'intervento non è soggetto a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Ercole)